



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 126

Del 28/12/2017

Originale

**Registro Generale N. 444**  
**Del 12/01/2018**

**Oggetto:** Conferimento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1.  
**Periodo:** 01/01-30/06/2018

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, redatto in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4, in data 15.03.2017, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017/2019, nonché la dotazione organica dell'ente ed il relativo piano occupazionale 2017;

**RICHIAMATO** il decreto del sindaco n° 12 del 30/12/2016 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;

**Visto** il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con Del. Commissario Straordinario n. 27, del 03/04/2015 e ss.mm.ii. ;

**Atteso** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguitamento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali fossero o meno soggetti, nel corso del 2015, al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguitamento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Visto** l'art. 1, comma 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, in G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n. 70 (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che, nel triennio 2016-2018, Regioni ed Enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, fermo restando, per tutti gli Enti locali, la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (come modificato dal D.L. n. 78/2015);

**Preso atto**, in particolare, che l'art. 1, c. 762, della citata L. n. 208/2015, ha confermato anche per il 2017 le disposizioni in materia di personale, riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, ovvero comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

**Richiamato** l'art. 1, comma 424, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle misure stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

**Considerato** che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli, ai sensi della disciplina *de qua*;

**Visto** il contenuto della nota dell'8 giugno 2016, prot. n. 22407, della Direzione generale enti locali e finanza della R.A.S.

- Assessorato EE.LL. - Finanze ed Urbanistica, da cui si evince, in particolare, che il personale delle province addetto alle funzioni non fondamentali attribuite alle unioni di comuni, sarà oggetto di trasferimento presso gli stessi enti locali, attraverso apposita delibera della Giunta Regionale, adottata previa intesa in Sede di Conferenza Regione enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

**Preso atto** che, conseguentemente, nella Regione Sardegna non ci sarà personale soprannumerario da ricollocare, considerato che il personale addetto alle funzioni fondamentali rimarrà in servizio presso le province e il personale addetto alle funzioni non fondamentali troverà collocazione nelle unioni di comuni, enti, questi ultimi, che costituiscono il fulcro della riforma in atto (v. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, recante: *"Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"*, pubblicata sul Buras in data 4/2/2016), imperniata sulla distribuzione razionale delle competenze e delle correlate funzioni;

**Preso atto**, infine, che:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2017-2019 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2017-2019 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, in quanto la spesa complessiva è pari a € 166.051,31;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29, del 28/1/2016, è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2016/2018, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68, del 15/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2017, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;

**Dato atto che**, in attesa di procedere alla copertura dell'unico posto in dotazione organica di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C1 - 18h settimanali a tempo indeterminato, mediante mobilità obbligatoria o volontaria, ai sensi, rispettivamente dell'art. 34bis e 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 o mediante concorso pubblico e/o utilizzo di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti di altri enti, in caso di esito negativo del procedimento di mobilità, occorre provvedere alla tempestiva copertura del posto a tempo determinato, al fine di garantire l'espletamento delle delicate ed infungibili funzioni del predetto lavoratore;

**Evidenziato** che, fino alla data odierna, non è stato possibile reperire apposita figura professionale da altro ente, disposta ad assumere l'incarico presso questo ente;

**Visto** l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311(Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

**Dato atto che:**

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa *de qua*, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Tecnico – Cat. C, in servizio presso un altro comune, per la durata presunta di mesi 6, in attesa della copertura del posto a tempo indeterminato;
- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate a n. 12 ore settimanali, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione;
- come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, *"il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78"*;
- tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;
- il citato art. 1, comma 557 (e conseguentemente il citato art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000), si atteggi come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio

espresso dall'art. 53, comma I, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l'applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;

**Evidenziato** che la spesa presunta del personale in materia di assunzioni flessibili, per l'anno 2018 ammonta a complessivi € **4.896,00**, derivante dalla copertura del posto suddetto, mediante utilizzo temporaneo di lavoratori a tempo pieno di altro ente (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii.), per la durata presunta di n. 6 mesi e per n. 12 ore settimanali;

**Preso atto**, inoltre, che:

- questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2016;
- la spesa annuale di personale, per l'anno 2017, non è superiore alla spesa media del personale per il triennio 2011/2013 (per il Comune di Tadasuni quantificata in € 166.051,31);
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2017 e triennale 2017-2019 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

**Visto** il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo *"per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*;

**Accertato** che, di fatto, l'assunzione ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa *de qua*;

**Acquisita** la disponibilità del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. Ec. 1, dipendente del Comune di Norbello;

**Vista** la richiesta del Comune di Tadasuni, prot. n. 2242, del 21/12/2017, con la quale veniva richiesto al Comune di Norbello, il nulla osta, in favore del Geom. Graziano Piras, per l'espletamento dell'attività lavorativa presso questo Comune per n. 12 ore settimanali;

**Richiamata** la deliberazione G.C. n°53 del 20/12/2017 con la quale si impartivano i seguenti indirizzi, al Responsabile del Servizio Tecnico, porre in essere tutti gli atti necessari per provvedere alla copertura a tempo determinato del posto vacante di Istruttore Tecnico - Cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., mediante utilizzo temporaneo del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico -Cat. C - pos. ec. 1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Norbello, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 01/01/2018 e fino al 30/06/2018, previa acquisizione del relativo nulla osta del Comune di Norbello;

**Visto** il nulla osta pervenuto dal Comune di Norbello Prot. 4916 del 27/12/2017;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione Commissario Straordinario n. 27, del 03/04/2015 e ss.mm.ii. ;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;

## DETERMINA

**Di provvedere** alla copertura a tempo determinato del posto vacante di Istruttore Tecnico - Cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., mediante utilizzo temporaneo del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico -Cat. C - pos. ec. 1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Norbello, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 01/01/2018 e fino al 30/06/2018;

**Di dare atto**, infine, che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 31/12/2017, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere organizzativo;
- il Comune di Tadasuni si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto, ovvero intervengano nuove legislative disciplinanti la materia, in particolare, nell'ipotesi in cui l'ente proceda a ricoprire il posto vacante, con contratto part time (18h settimanali) ed indeterminato, mediante mobilità obbligatoria o volontaria, ai sensi, rispettivamente dell'art. 34bis e 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 o mediante concorso pubblico e/o utilizzo di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti di altri enti, in caso di esito negativo del procedimento di mobilità;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Istruttore - Cat. C1;
- la spesa complessiva presunta viene assunta nel rispetto dei limiti di spesa per lavoro flessibile, imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

**Di Imputare** la spesa complessiva presunta di **€ 4.896,00** sul capitolo n° 10160104 Art.1 del Bilancio 2018;

**Di Autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario, senza adozione di ulteriori atti, alla liquidazione del compenso spettante sulla base delle ore effettivamente prestate e contemporaneamente agli stipendi del personale dipendente dell'ente;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

**VISTO** di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole** .

Lì, 12/01/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Rag. Franco Vellio Melas

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>15/01/2018</b>
AL	<b>30/01/2018</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni